

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 12 dicembre composta da:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Michela Muti	Relatore
Referendario	Giovanni Natali	

ha assunto la seguente deliberazione
sulla richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Barletta-
Andria- Trani, assunta al protocollo n. 4521 del 13/11/2018;
Vista l'ordinanza n. 121/2018 con cui è stata convocata la Sezione Regionale di
Controllo per il giorno 12 dicembre;
Udito il relatore Primo Referendario Dott. Michela Muti;
Ritenuto in

FATTO

Il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) ha formulato una
richiesta di parere in ordine all'erogazione delle risorse destinate alla
produttività.

In particolare, nella lunga e dettagliata nota sopra richiamata, il Presidente della
Provincia, dopo aver richiamato il punto 5.2 del principio contabile 4.2 del D.Lgs.
118/2011, richiama la delibera n. 218/PAR/2015, Sezione di controllo Molise.

Il Presidente procede quindi alla puntuale disamina di quanto posto in essere
dalla stessa Provincia in ordine alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle
risorse umane e per la produttività, agli stanziamenti effettuati nel bilancio 2017,
alla certificazione da parte del collegio dei revisori e alla mancata sottoscrizione
del contratto integrativo entro il 31.12.2017.

In particolare specifica che "la Provincia di Barletta-Andria-Trani, a fine 2017, ha formalmente costituito il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo allo stesso anno, formato essenzialmente da risorse di natura stabile e di parte variabile non assoggettata al limite, di cui all'art.9, comma 2 bis del d.l. n.78/2010, derivante da risparmio del fondo straordinario 2016 ed economie del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016. In base a tale atto, le somme sono state stanziare nel bilancio 2017 nella parte di competenza. Il fondo è stato certificato dal collegio dei revisori dei conti, successivamente, nell'anno 2018".

A tal riguardo il Presidente ritiene quindi necessario "comprendere quali siano gli effetti, sul bilancio dell'Ente, di un contratto collettivo decentrato integrativo stipulato successivamente alla conclusione dell'anno finanziario, giacché la posizione della Corte dei Conti non è del tutto univoca".

Dopo aver citato la deliberazione n.263/2016 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto e la deliberazione n. 28/2018 della Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, chiede "se sia conforme alle norme gius-contabili procedere alla contrattazione integrativa relativa al fondo 2017, nel corso del corrente anno 2018, ed erogare quindi, oltre alle varie indennità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: posizioni organizzative, specifiche responsabilità, indennità di turno, reperibilità, ecc. ecc.) anche le risorse destinate alla produttività per l'anno 2017. Si ribadisce che per l'anno 2017, giusta deliberazione di Presidente n. 3 del 17.01.2017, avente ad oggetto "Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – esercizio provvisorio anno 2017", risultano assegnati provvisoriamente ai dirigenti gli obiettivi operativi, confermando quelli triennali 2016/2018 assegnati con deliberazione presidenziale n.59 del 29.12.2016, e poi successivamente confermati con deliberazione di Presidente - n. 65 del 27/12/2017 – di approvazione delle performance 2017".

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che nella Regione Puglia non è ancora operante il Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost.

18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione, in linea generale, ritiene ricevibili le richieste di parere presentate direttamente dagli Enti.

Nel caso di specie, la richiesta di parere è stata sottoscritta dal Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Il parere è pertanto ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Con riferimento alla ammissibilità oggettiva si ritiene opportuno evidenziare che la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

Il Collegio evidenzia che, al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 17 novembre 2010).

L'oggetto dell'attività consultiva deve risultare, pertanto, circoscritto all'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, in via esemplificativa, *"...la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"*.

Dalla vigente normativa, così come costantemente interpretata dalla Corte dei conti, si evince, altresì, che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali non può concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e non deve rispondere a questioni concrete che possono formare oggetto di esame specifico da parte delle stesse Sezioni Regionali in sede di controllo, come di altri Organi: deve quindi essere esclusa ogni valutazione su

atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione repubblicana.

Preliminarmente, il Collegio ribadisce quindi che l'attività consultiva non può estendersi, sotto il profilo interpretativo, sino a formulare suggerimenti risolutivi di questioni che involgono singole fattispecie concrete e specifiche, tanto più se, come nel caso di specie, l'intervento della Sezione potrebbe comportare un'ingerenza nell'iter del procedimento spettante esclusivamente alle valutazioni dell'Amministrazione e, inoltre, la soluzione del quesito potrebbe generare interferenze con altre funzioni spettanti a questa Corte, nonché ad altre Magistrature

Nel caso di specie il quesito, relativo all'erogazione delle risorse per la produttività, appare privo del carattere della generalità e astrattezza, in quanto attinente a una fattispecie concreta.

Il Collegio si soffermerà, quindi, più in generale, sul consolidato orientamento di questa Corte, posto che nessun contrasto emerge nelle posizioni espresse dalle altre Sezioni regionali, e sul relativo quadro normativo di riferimento.

Come espressamente chiarito dalla Sezione di Controllo per il Friuli Venezia Giulia nella delibera n. 29/2018, citata nello stesso quesito:

"in coerenza con i pareri espressi anche da altre Sezioni regionali della Corte dei conti, questa Sezione ha finora sempre ritenuto indispensabile che l'intero procedimento si fosse perfezionato secondo la fisiologica consequenzialità degli atti ed entro l'anno di riferimento, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi. Nel motivato avviso espresso con la deliberazione n. 51/2016, questa Sezione ha infatti confermato il suo ampio sfavore verso l'utilizzo delle risorse dei progetti per la performance in difetto di una preventiva assegnazione degli obiettivi, richiamando a questo proposito le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia n. 287/2011/PAR, per il Veneto n. 161/2013/PAR, nonché i pareri resi dalla Sezione regionale di controllo per il Molise n. 218/2015/PAR e ancora dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR. Quest'ultimo parere aveva tra l'altro specificato che, in assenza di sottoscrizione dell'accordo decentrato entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, l'Ente non poteva impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti e che, qualora non risultasse la determinazione di costituzione del fondo, le risorse variabili eventualmente accantonate costituivano economie di bilancio "libere", non potendo confluire nell'avanzo

vincolato, dove doveva essere riportata solo la quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e la parte stabile. Veniva inoltre operata una forte censura nei confronti della "diffusa prassi, già invalsa prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità armonizzata, della cosiddetta contrattazione tardiva ovvero quella che interviene nell'esercizio successivo a quello di riferimento" (cfr., in tal senso, deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR cit.).

Lo stesso ordine di idee è stato ribadito anche recentemente dalla Sezione di controllo della regione Molise. Con la deliberazione n. 15/2018 del 7 febbraio ultimo scorso, la suddetta Sezione di controllo ha infatti riaffermato che la corretta gestione del fondo comprende "tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR).....

Da quanto detto emerge che solamente nel momento in cui si completa l'iter appena descritto l'ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità).

Anche in relazione alla seconda questione (da essa esaminata), relativa alla possibilità di considerare le somme riguardanti il "Fondo" come residui di fondo

da trascinare nella CCDI degli anni successivi o, in alternativa, economie di bilancio, soccorre l'orientamento ormai pacifico di questa Sezione che ha già affrontato la tematica precisando che "nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR). Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del "Fondo", in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa. Giova da ultimo evidenziare come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013)"".

E ancora:

"la necessità che l'intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l'anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l'effettività della programmazione dell'ente, cui è connessa (di regola) l'annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In altri termini, non si può trascurare che le prestazioni richieste ai dipendenti e gli obiettivi loro assegnati rappresentano in primo luogo interessi e obiettivi dell'ente stesso. Una mancata o tardiva contrattazione integrativa, nella misura in cui essa costituisce presupposto per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, nella sostanza svincola le finalità sottese all'istituto ora in parola e compromette o rischia di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi.

L'esigenza della tutela dell'interesse pubblico sotteso alla contrattazione integrativa emerge con chiarezza dalla previsione di cui al terzo comma dell'art. 40 bis del d.lgs. 165/2001, che impone agli organi di revisione degli enti di certificare le relazioni annuali che le Amministrazioni sono tenute a inviare al MEF al fine di consentire non solo di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in ordine alla consistenza e all'evoluzione delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ma anche di accertare l'effettiva valorizzazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

Ne consegue che l'interpretazione della seconda parte del principio contabile, dalla quale muove il quesito comunale, dovrebbe in ogni caso riferirsi a una fattispecie in cui, pur in assenza del contratto integrativo decentrato, sussistano tutti i requisiti sostanziali per la corresponsione del trattamento economico incentivante di cui sopra si è detto: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del fondo per la produttività in tutte le sue componenti, qualitative e quantitative, e alla certificazione dell'organo di revisione, dovrebbe essere avvenuta entro l'anno di riferimento una tempestiva assegnazione degli obiettivi (singolari e/o collettivi) in modo che il personale dipendente all'uopo individuato abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a favore dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente. Quanto ora precisato non costituisce esplicitazione di un principio contabile, ma piuttosto applicazione della disciplina della contrattazione integrativa decentrata secondo le logiche di una sana gestione finanziaria"

Nello stesso senso la delibera della Sezione di controllo del Veneto, n. 263/2016, sempre citata nel quesito, secondo cui:

"come emerge chiaramente dal dettato normativo e come anche rilevato in precedenza, è la formale deliberazione di costituzione del "Fondo" che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse atteso che la disposizione prevede come: "...nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate" (richiamato punto 5.2 dell'Allegato 4/2). Invero, la citata norma eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione".

E ancora, nell'esaminare i vari casi, identifica il caso sub b):

"Si costituisce il Fondo entro l'esercizio in essere ma il contratto è sottoscritto solo nell'esercizio successivo: in tale circostanza non sorgendo l'obbligazione ai sensi dell'articolo 163 del TUEL, "...Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio". Quindi le relative risorse confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato in attesa della

formale sottoscrizione nell'esercizio successivo del contratto decentrato. Tuttavia, l'ipotesi sopra prospettata seppur abbastanza diffusa, va stigmatizzata atteso che l'accordo contrattuale, per i motivi sopra richiamati è necessario intervenga prima della fine dell'esercizio di riferimento. Sul punto appare necessario evidenziare che: "... l'approvazione di progressioni orizzontali con effetti economici o il riconoscimento di trattamenti retributivi accessori, che determinano effetti finanziari sui bilanci degli enti, in mancanza di puntuali accordi (da stipularsi in sede di contrattazione decentrata in epoca anteriore al periodo di riferimento dell' accordo e non " in sanatoria") con i quali siano stati determinati ex ante le modalità di esecuzione delle prestazioni accessorie o i presupposti per il conseguimento delle progressioni, potrebbero determinare responsabilità erariale a carico del soggetto che ha formalmente autorizzato la liquidazione delle relative somme (per giurisprudenza consolidata si veda, da ultimo, Sezione Giurisdizione Campania – sentenza 1808/2011)". (Questa Sezione, deliberazione n. 393/2011/PAR)".

In tal senso anche la Sezione di controllo per il Molise, nella deliberazione n.15/2018:

"In base a quanto previsto nell'allegato 4/2 al punto 5.2 del D.lgs. 118/2011 "Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla

costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo".

La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016)".

E ancora:

"Anche in relazione alla seconda questione, relativa alla possibilità di considerare le somme riguardanti il "Fondo" come residui di fondo da trascinare nella CCDI degli anni successivi o, in alternativa, economie di bilancio, soccorre l'orientamento ormai pacifico di questa Sezione che ha già affrontato la tematica precisando che "nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR).

Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del "Fondo", in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa.

Giova da ultimo evidenziare come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013)".

Infine, occorre rilevare che questa stessa Sezione si è già pronunciata con la recente ed esaustiva deliberazione n. 57/2018 su una richiesta in materia, richiamando la giurisprudenza già citata ed evidenziando che:

"come precisato dalla Sezione controllo Veneto nella delibera sopra citata, la costituzione del "Fondo" deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza.

La tempestività della costituzione, infatti, rileva al fine di consentire l'erogazione delle risorse solo dopo aver accertato i risultati che l'istituto contrattuale ritiene

necessari per la distribuzione delle misure premiali. "La condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. La effettiva erogazione, pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato" (delibera Sezione Veneto n. 263, cit.)."

P Q M

Nelle considerazioni e osservazioni esposte è il parere della Sezione.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2018.

Il Magistrato Relatore
F.to Dott.ssa Michela Muti

Il Presidente
F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2018

Il Direttore della Segreteria
F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo